



Servizio Registro imprese

Modalità adottate in relazione alla “Procura Comunica”

Il Registro delle imprese di Ravenna **dal 01/06/2012** accetta anche per le ditte individuali, così come già da settembre 2009 per le società, **esclusivamente la firma digitale del titolare o del professionista incaricato** per le domande di **iscrizione e modifica** al Registro delle imprese, essendo terminata la fase sperimentale, dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di presentazione di Comunica per l'imprenditore individuale. L'unica denuncia accettata con **l'utilizzo della procura**, oltre che con la firma digitale, è la **sola domanda di cancellazione dal RI** poiché al termine della “vita” lavorativa dell'impresa lo strumento di sottoscrizione digitale (CNS), che consente tra l'altro di accedere ai propri dati gratuitamente, non sarà più utile.

La Camera di Commercio di Ravenna per attuare il processo di rinnovamento e ammodernamento della P.A e per conseguire obiettivi di miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e della trasparenza dell'azione amministrativa da molti anni incentiva l'utilizzo e la diffusione delle nuove tecnologie come la firma digitale e sostiene lo sviluppo dei sistemi telematici per la presentazione delle domande/denunce. In quest'ottica fin dal 2008 il Registro delle Imprese di Ravenna è stato sperimentale per l'attivazione di Comunica e ha sostenuto e promosso la semplificazione degli strumenti telematici per presentare le domande con Comunica, in particolare il programma StarWeb, oltre a attuare azione di promozione per la diffusione della firma digitale volte ad applicare la gratuità di rilascio della prima CNS per l'imprenditore individuale, prevista dall'ultimo decreto dei diritti di segreteria (d.m. 2/12/2009). Questo periodo di sperimentazione si è felicemente concluso con l'entrata in vigore dell'obbligatorietà della Comunica anche per le imprese individuali (01.04.2010). Conseguentemente il Registro delle Imprese di Ravenna ha ritenuto che i tempi siano “maturi” per superare l'utilizzo della procura anche per le imprese individuali in considerazione anche del fatto che le domande presentate dall'imprenditore individuale hanno una complessità molto contenuta rispetto a quelle societarie.

Si precisa inoltre che il Registro delle Imprese di Ravenna accetta la procura per le finalità e coi limiti indicati nei pareri Ministero Sviluppo Economico del 16/02/2010, del 04/06/2010 e del 03/08/2010 ovvero per legittimare il soggetto intermediario alla sottoscrizione del fascicolo di ComUnica e non alla firma della modulistica RI; in questi pareri è espressamente evidenziato che *"La procura speciale di cui alla citata circolare n. 3616/C consente, quindi, al professionista o all'intermediario di sottoscrivere digitalmente, per conto dell'obbligato o del legittimato, solo la distinta relativa al modello di Comunicazione Unica, non anche le distinte relative alle altre modulistiche che viaggiano allegate al modello di comunicazione, restando la legittimazione alla sottoscrizione di queste ultime governata dalle specifiche norme di settore"*.

Il Ministero infatti ha più volte chiarito che la pratica di ComUnica è una collezione di file che contiene adempimenti pubblicitari rivolti a pubbliche amministrazioni diverse, *"da sottoscrivere digitalmente, a cura del soggetto obbligato o legittimato all'adempimento in base alla disciplina di settore. Nel caso della modulistica Registro Imprese detta disciplina è rinvenibile nelle norme del codice civile in materia di Registro delle Imprese, nonché in norme speciali, quale l'art. 31 della Legge n. 340 del 2000."* Il Mise, inoltre ha presentato apposito quesito alla Funzione Pubblica per avere delucidazioni in merito e si riserva di fornire ulteriori indicazioni in materia. Ad oggi non risulta giunta alcuna risposta.

La norma sul SUAP prevede che sia ammessa la procura secondo le modalità indicate per la Comunica; tuttavia tale valutazione non spetta alla Camera di Commercio: il Registro delle Imprese, quando riceve una Comunica con contestuale pratica SUAP, la inoltra al competente SUAP comunale che è il solo soggetto responsabile a curarne l'istruttoria ed alla assunzione dei relativi provvedimenti.

Si informa che le domande di cancellazione dal R.I. presentate con la procura saranno soggette al controllo a campione ai sensi art.71 DPR 445/2000.